

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 483

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

(V. Stampato Camera n. 582)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 giugno 1994*

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994,
n. 304, recante proroga del termine relativo alle competen-
ze attribuite al presidente della regione siciliana per
accelerare la realizzazione di opere pubbliche

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge	»	4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1994, n. 38, e 17 marzo 1994, n. 182.

Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.

Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1994.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI